

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI E DELLE MERCI TRATTATE SULLA PIAZZA DI BOLOGNA

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento generale per il mercato dell'effettivo (D.M. 17 aprile 1959)

Art. 1 – Finalità e definizioni

A norma degli artt. 8 - 23 – 24 – 25 del Regolamento Generale per il Mercato dell'Effettivo della Borsa Merci di Bologna, il Comitato di Borsa, con l'intervento di almeno un componente della Deputazione di Borsa, provvede all'accertamento dei prezzi all'ingrosso delle merci e dei prodotti che formano oggetto di maggiore trattazione sulla piazza di Bologna, e la Camera di Commercio cura la pubblicazione del listino.

Ai fini del presente regolamento:

- per “prezzi all'ingrosso” si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici (produttore, trasformatore, grossista e dettagliante);
- per “transazione” si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o prodotto, al prezzo pattuito.
- Per “rilevazione dei prezzi” si intende l'accertamento delle quotazioni delle merci e dei prodotti effettuato dal Comitato di Borsa e dalle Commissioni di cui lo stesso si avvale.

Il prezzo riportato a listino è solamente un punto di riferimento per gli operatori che operano sul mercato, senza alcun valore cogente. Nessun contratto, se non per espressa volontà contrattuale delle parti, è quindi vincolato al listino.

Art. 2 – Rilevazione dei prezzi

La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre alle transazioni avvenute nel giorno di mercato o alle contrattazioni avvenute nei giorni immediatamente precedenti, per pronta consegna/ritiro. Non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

Art. 3 – Il Comitato di Borsa – nomina dei componenti

Come previsto dal “Regolamento Generale per il Mercato dell'Effettivo”, il Comitato di Borsa viene nominato annualmente dalla Giunta camerale sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi ritenuti più rappresentativi ai fini della rilevazione dei prezzi delle merci oggetto di quotazione sulla piazza di Bologna.

Al fine di garantire il necessario e costante collegamento tra l'attività di gestione svolta dal concessionario di Borsa e le attività di rilevazione prezzi svolte dal Comitato, di cui il concessionario è chiamato a curare gli aspetti organizzativi e logistici, il legale rappresentante del concessionario di Borsa fa parte di diritto del Comitato di Borsa.

Ai componenti del Comitato di Borsa, ivi inclusi Presidente e Vice Presidente, non viene riconosciuto alcun compenso o rimborso.

Nella prima seduta di insediamento, presieduta dal componente più anziano di età, il Comitato di Borsa nomina al suo interno il Presidente, mediante voto segreto, a seguito delle candidature spontanee presentate. Il Comitato può nominare, su proposta del Presidente, anche un Vice Presidente, mediante voto palese.

Nelle sedute successive a quella di insediamento, in caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano di età.

Il Comitato di Borsa, per l'espletamento dei compiti demandatigli dal "Regolamento Generale per il Mercato dell'Effettivo", può avvalersi di apposite commissioni composte da operatori interessati alla produzione, al commercio, alla mediazione dei prodotti e delle merci, nonché di esperti, le quali hanno il compito di provvedere, secondo competenza, all'accertamento dei prezzi.

Al fine di garantire una idonea rotazione nello svolgimento degli incarichi ed un diritto di partecipazione ai lavori del Comitato aperto ad una pluralità di persone, almeno il **20%** dei componenti del Comitato di Borsa dovrà essere diverso da quelli dell'anno precedente. Inoltre, i singoli componenti del Comitato possono ricoprire tale ruolo per non più di 5 mandati annuali consecutivi e il raggiungimento di tale limite rende irricevibile una ulteriore designazione della stessa persona **per l'anno successivo**, trascorso il quale il componente in questione diviene nuovamente eleggibile.

Se un componente, nel corso dell'anno di nomina, si assenta ingiustificatamente per 5 riunioni consecutive del Comitato di Borsa, non potrà essere designato per i **2 anni successivi**, trascorsi i quali diviene nuovamente eleggibile. Per assenza giustificata si intende la comunicazione preventiva di assenza con indicazione sintetica della motivazione, che l'interessato deve inviare via e-mail all'indirizzo dell'ufficio camerale che cura le attività della Borsa merci.

La suddetta clausola non si applica ai componenti del Comitato che siano stati nominati Presidenti di una Commissione e partecipino ai lavori di queste ultime. Questi componenti sono invece assoggettati alle disposizioni previste per la partecipazione alle Commissioni, di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Ove un componente del Comitato di Borsa rinunci all'incarico, l'ufficio camerale competente per le funzioni di Borsa merci e prezzi si attiva per richiedere una nuova designazione all'organismo che ha proposto la nomina del componente dimissionario e, una volta ricevuta la nuova designazione, la sottopone alla Giunta camerale per l'approvazione formale della sostituzione.

La Deputazione di Borsa può proporre nel corso dell'anno la sostituzione di un componente del Comitato di Borsa in caso di ripetuti comportamenti scorretti o contrari al presente regolamento o atti a creare turbativa ai lavori del Comitato oppure ove emergano situazioni di conflitti di interesse o, più in generale, per inadeguata rappresentatività del settore di appartenenza. La proposta di sostituzione viene sottoposta alla Giunta camerale, che delibera in merito, eventualmente richiedendo una nuova designazione.

Art. 4 - Le Commissioni di Borsa – nomina dei componenti

I componenti delle Commissioni sono designati dal Comitato di Borsa a seguito consultazione informale con le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agro-alimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio, della distribuzione e della mediazione, nonché degli esperti in materia, assicurando al contempo il principio di pluralità.

Le Commissioni di Borsa vengono nominate annualmente dalla Giunta camerale su proposta del Comitato di Borsa e sono presiedute da un componente del Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente delle Commissioni, la presidenza della riunione è assunta dal Vice Presidente, se previsto, o a seguire dal componente più anziano di età presente in riunione. Il Presidente del Comitato di Borsa può partecipare, con diritto di voto, alle riunioni di qualsiasi commissione ed in tal caso ne presiede le sedute.

Ai componenti delle Commissioni di Borsa, ivi inclusi Presidente e Vice Presidente, non viene riconosciuto alcun compenso o rimborso.

Le Commissioni seguono il rinnovo annuale del Comitato di Borsa ed iniziano la loro attività a seguito della nomina da parte della Giunta camerale, restando in carica fino a diverso provvedimento della Giunta stessa.

Al fine di garantire una idonea rotazione nello svolgimento degli incarichi ed un diritto di partecipazione ai lavori delle Commissioni aperto ad una pluralità di persone, almeno il **20%** dei componenti di ciascuna Commissione dovrà essere diverso da quelli dell'anno precedente. Inoltre, i singoli componenti delle Commissioni possono ricoprire tale ruolo per non più di 5 mandati annuali consecutivi e il raggiungimento di tale limite rende irricevibile una ulteriore designazione della stessa persona **per l'anno successivo**, trascorso il quale il componente in questione diviene nuovamente eleggibile.

Se un componente, nel corso dell'anno di nomina, si assenta ingiustificatamente per 5 riunioni consecutive della Commissione di Borsa di cui fa parte non potrà più essere designato per i **2 anni successivi**, trascorsi i quali il componente diviene nuovamente eleggibile. Per assenza giustificata si intende la comunicazione preventiva di assenza con indicazione sintetica della motivazione, che l'interessato deve inviare via e-mail all'indirizzo dell'ufficio camerale che cura le attività della Borsa merci.

Ove un componente di una Commissione di Borsa rinunci all'incarico, l'ufficio camerale competente per le funzioni di Borsa merci e prezzi si attiva per richiedere una nuova designazione al Comitato di Borsa e, una volta deliberata e ricevuta la nuova designazione, la sottopone alla Giunta camerale per l'approvazione formale della sostituzione.

Il Comitato di Borsa può proporre nel corso dell'anno la sostituzione di un componente di una Commissione prezzi in caso di ripetuti comportamenti scorretti o contrari al presente regolamento o atti a creare turbativa ai lavori della Commissione di appartenenza oppure ove emergano situazioni di conflitti di interesse o, più in generale, per inadeguata rappresentatività del settore di appartenenza. La proposta di sostituzione, che deve contenere anche l'indicazione dell'eventuale sostituto, viene sottoposta alla Giunta camerale, che delibera in merito, previa acquisizione del parere della Deputazione di Borsa.

Art. 5 – Le Commissioni di Borsa - rilevazione dei prezzi

Le Commissioni di cui il Comitato si avvale, si riuniscono nei giorni di mercato stabiliti dal calendario approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, all'ora indicata dalla Camera di Commercio.

Le Commissioni: procedono alla rilevazione dei prezzi, anche con indicazione di valori minimi e massimi, che sono fatte proprie dal Comitato ai fini della formazione del listino settimanale.

L'accertamento dei prezzi può essere preceduto da un commento sull'andamento del mercato e deve avvenire mediante discussione dei dati esposti in sede di riunione.

L'accertamento dei prezzi viene compiuto in base alle operazioni di compra-vendita effettuate dai componenti le Commissioni o comunque constatate dalle Commissioni medesime come realmente avvenute nel giorno di mercato o nelle contrattazioni avvenute nei giorni immediatamente precedenti.

Nel caso non risultino contrattazioni, può essere quotato il prezzo chiesto dai venditori che detengono la merce, purché questa sia disponibile sul mercato. In tal caso la quotazione viene espressamente indicata sul listino prezzi come "nominale".

Non si procede alla quotazione di quella merce che per ragioni stagionali o altro, non è disponibile sul mercato.

Ciascun componente delle Commissioni è tenuto a fornire le informazioni in suo possesso ed a dare un'indicazione di prezzo, favorendo la discussione ed il contraddittorio, al fine di addivenire alla quotazione del prezzo da pubblicare.

Il Presidente delle Commissioni o chi ne fa le veci è garante del buon andamento delle riunioni; funge da moderatore nel contraddittorio, raccoglie le indicazioni ed i commenti emersi e li sintetizza, evidenziando la tendenza di mercato scaturita dalla discussione generale. Qualora ne rilevi l'opportunità, può invitare i Componenti a produrre dati e documenti a conferma dei prezzi esposti, nel pieno rispetto dell'obbligo del

segreto d'ufficio. Il Presidente, sentite le varie opinioni, indica il prezzo. In mancanza di contestazioni, il prezzo rilevato sarà considerato stabilito all'unanimità dei presenti. Eventuali contestazioni dovranno essere verbalizzate su richiesta degli interessati.

Ove una Commissione di Borsa non pervenga ad una decisione unanime sulle quotazioni di competenza, le deliberazioni saranno assunte con i voti della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

Nel caso in cui ci sia assoluto equilibrio tra posizioni contrastanti sul prezzo da fissare e il Presidente della Commissione ritenga di non far deliberare in merito, quest'ultimo sospende la quotazione del prodotto in questione, e rimette l'accertamento del prezzo al Comitato di Borsa. Ciò allo scopo di effettuare una ulteriore analisi dei dati a disposizione ed eventualmente chiedere ulteriori informazioni ad altri operatori presenti in Borsa. In questa circostanza, ove il Comitato di Borsa non pervenga ad una decisione unanime sulle quotazioni, le deliberazioni saranno assunte con i voti della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato di Borsa.

Nella definizione delle quotazioni di pertinenza della Commissione cereali concorrono anche i membri del Comitato ed il Presidente di detta Commissione è di regola il Presidente del Comitato. Nel caso di voto a maggioranza tutti hanno lo stesso valore ad esclusione del Presidente, che prevale in caso di parità.

Alle riunioni delle Commissioni e del Comitato assiste, in qualità di Segretario, un funzionario della Camera di Commercio, che dovrà raccogliere i prezzi accertati e le firme dei Commissari.

Alle riunioni delle Commissioni e del Comitato di Borsa possono altresì assistere il dirigente ed il capo area della Camera di commercio cui è assegnata la responsabilità delle funzioni inerenti Borsa merci e prezzi.

Come previsto dall'art. 24 del Regolamento Generale dell'effettivo, l'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dal Comitato di Borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione.

Salve le presenze sopra indicate, nelle riunioni del Comitato di Borsa e delle Commissioni non possono intervenire o presenziare come uditori le persone non facenti parte delle Commissioni o del Comitato stesso, se non espressamente autorizzate dal Presidente del Comitato di Borsa.

L'art. 23 del Regolamento Generale dell'effettivo prevede che "Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la deputazione di Borsa.". Il Comitato di Borsa potrà invece approvare autonomamente, con maggioranza qualificata di almeno il 60% dei componenti, le variazioni riguardanti le caratteristiche dei prodotti quotati (ad es. le caratteristiche del frumento che cambiano ogni anno a seconda delle variazioni climatiche), il diverso confezionamento e altre precisazioni delle voci già presenti in listino.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le disposizioni del Regolamento dell'Effettivo (D.M. 17 aprile 1959).

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi